

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI NOTORIETA'.

Adottato con delibera G.C. n. 27 del 5/2/2002

ART.1

FINALITA'

Le presenti linee guida disciplinano il controllo di autocertificazioni e autodichiarazioni e della documentazione amministrativa che per qualunque ragione e da chiunque venga presentata a questo Comune.

ART.2

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

- **1) Il controllo delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni viene disposto:**
 - **a) dal responsabile di procedimento per quelli obbligatori**
 - **b) dal responsabile del servizio, a campione, a seguito di sorteggio, di almeno il 2% delle dichiarazioni presentate.**
- 2) I controlli di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti:**
 - **a) controlli obbligatori: entro il termine fissato per la conclusione del procedimento e comunque entro 30 giorni dall'eventuale ricevimento della segnalazione di dubbia veridicità;**
 - **b) controlli a sorteggio: con cadenza almeno trimestrale.**

ART.3

FORMALITA' DEI CONTROLLI

- **1) L'esito dei controlli dovrà essere annotato dal responsabile del procedimento sulla stessa dichiarazione controllata.**
- **2) Sulle operazioni del sorteggio, da eseguire a cura del responsabile del servizio alla presenza di due testimoni, dipendenti comunali, dovrà essere redatto apposito verbale.**

ART.4

MODALITA' DEL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- 1) Il controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà viene disposto dal responsabile del procedimento:
- a) direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in Comune per tutte le certificazioni sostitutive e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali, ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;
- b) richiedendo all'Amministrazione competente per il rilascio della certificazione la verifica, osservando le procedure di cui all'art.43 del D.P.R. 28.12.2000, N.445.

ART.5

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETA' I CUI STATI, FATTI E QUALITA' PERSONALI NON RISULTANO DIRETTAMENTE DA ALBI, ELENCHI, REGISTRI DELLA P.A.

Le richieste di controllo per le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà che non siano desumibili direttamente da albi, registri, o elenchi della P.A. saranno eseguiti dalla Polizia Municipale nel rispetto della seguente procedura:

- - sarà inviata al responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale la fotocopia della dichiarazione sulla quale dovranno essere annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;
- - per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale sono assegnati alla Polizia Municipale 15 giorni, prorogabili su autorizzazione del segretario comunale;
- - gli atti di accertamento saranno conservati nel fascicolo.

ART.6

ERRORI SANABILI – INCOMPLETEZZA

1) In presenza di accertati errori sanabili, il responsabile del servizio inviterà l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non avrà seguito (ART.71 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

2) Le incompletezze si debbono intendere sempre sanabili.

ART.7

MENDACIO PERSONALE O FATTUALE

- **1) In caso di falsità personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del servizio porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.**
-
- **2) Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art.75 D.P.R. 28.12.2000 n.445).**

ART.8

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

- **1) Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.**
- **2) I cittadini extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano possono rendere le dichiarazioni sostitutive limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. In applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e i paesi di provenienza del dichiarante, possono effettuarsi dichiarazioni sostitutive (art.3 D.P.R. 28.12.2000, n.445).**
-
-